

bligo per il datore di lavoro di adottare l'atto scritto e di specificare in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate.

L'onere di «specificazione» nell'atto scritto costituisce una delimitazione della facoltà riconosciuta all'imprenditore di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale, a prescindere da fattispecie predefinite.

Tale onere ha lo scopo di evitare l'uso indiscriminato dell'istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto.

D'altro canto il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà in cui il contratto viene ad essere calato. Non è sufficiente, dunque, a qualificare le ragioni per le quali è stata disposta l'assunzione a termine la mera indicazione di esigenze produttive ed organizzative, essendo necessaria che di tali esigenze si «specifichi» congruamente la natura.

La giurisprudenza ha concesso tuttavia un'importante apertura, ritenendo possibile che la specificazione delle ragioni giustificatrici risulti dall'atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per rinvio ad altri documenti, ove le parti abbiano richiamato nel contratto di lavoro testi scritti che prendono in esame l'organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche operative.

3.2

Trattamenti pensionistici

Il datore di lavoro che non corrisponde i trattamenti pensionistici integrativi aziendali è tenuto al risarcimento del danno?

L.P.

Risponde Paola Pizzighini

I trattamenti pensionistici integrativi aziendali hanno natura di retribuzione differita e, in relazione alla loro funzione previdenziale, sono ascrivibili alle erogazioni solo in senso lato in relazione di corrispettività con la prestazione lavorativa.

Da ciò segue l'applicabilità dell'art. 2116 cod. civ., che prevede al secondo comma il risarcimento del danno a carico del datore di lavoro che ha omesso di corrispondere in tutto o in parte i contributi. Va sul punto precisato che la tutela risarcitoria discende dall'inadempimento dell'obbligo contrattuale.

DIRITTO E SPORT

22

Acquisti di beni e servizi

Si chiedono chiarimenti in merito all'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva con specifico riferimento agli acquisti di beni e servizi impiegati in modo promiscuo nell'attività istituzionale e commerciale svolta da una associazione sportiva di-

lettantistica dotata di partita Iva.

P.L.

Risponde Maurizio Mottola

L'Agenzia delle entrate ha precisato che devono ottemperare all'obbligo di invio della comunicazione tutti i soggetti che hanno compiuto operazioni nell'esercizio di attività commerciali (o agricole) ex art. 4, dpr 633/1972, e di conseguenza anche le associazioni sportive dilettantistiche in possesso di partita Iva (anche quelle che hanno optato per il regime forfetario ex lege 398/1991).

Con riferimento agli acquisti di beni e servizi impiegati promiscuamente nell'attività commerciale e in quella istituzionale, si ritiene che nella comunicazione debba essere inserito l'intero importo del documento (se di importo superiore alla soglia minima prevista).

Trattandosi di acquisti effettuati da soggetti passivi Iva è ininfluenza, ai fini specifici di ottemperare all'obbligo statutario, la destinazione degli stessi.

22

Limite all'utilizzo del contante

Le normative vigenti in tema di utilizzo del contante sono valide anche nei confronti del settore non profit in generale e in particolare nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche?

C.O.

Risponde Maurizio Mottola

Gli enti non profit sono assoggettati alle limitazioni all'utilizzo del contante di cui all'art. 12, comma 1, dl n. 201/2011 e Circolare Mefn. 2 del 16/1/2012, come tutti gli altri operatori economici.

Le normative richiamate dispongono la riduzione a 1.000 euro del limite per l'utilizzo:

- del denaro contante;
- degli assegni bancari o postali senza clausola di non trasferibilità;
- assegni circolari e dei vaglia postali o cambiali;
- dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

Il superamento del limite è sanzionabile a partire dall'1/2/2012.

Si richiama comunque l'attenzione dell'utente ai limiti all'utilizzo del contante (euro 516,46) già disposti nei confronti del settore sportivo dilettantistico e prescritti ai fini del riconoscimento dei benefici di carattere fiscale.

22

Acquisto materiale sportivo

Una associazione sportiva dilettantistica operante come scuola di danza acquista abbigliamento (scarpe e tute) da rivendere successivamente ai propri associati. Tale operazione deve essere qualificata come commerciale?

Anche se le cessioni vengono effettuate a prezzo di costo? L'associazione deve essere in possesso di partita Iva?

B.Z.

Risponde Maurizio Mottola

La cessione a titolo oneroso dei beni in questione, se